SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 864)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEORCHIA, GIUST, TONUTTI e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1980

Equiparazione delle operazioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, a quelle di cui all'articolo 38-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alcune attività ed operazioni effettuate in favore di enti pubblici e di privati danneggiati dai terremoti che hanno colpito il Friuli nel 1976.

È avvenuto ed avviene così che diversi operatori economici, acquistando beni assoggettati ad IVA e non recuperando l'imposta nella fatturazione al consumatore finale, risultino creditori d'imposta.

Il rimborso del credito può essere attualmente richiesto soltanto con la dichiarazione annuale o comunque può essere ottenuto entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale.

Ciò provoca un notevole disagio ed un danno soprattutto agli operatori minori che rimangono creditori di imposta per diverso tempo, con conseguente esposizione finanziaria, minore liquidità e ridotta possibilità di operare per le riparazioni e la ricostruzione.

In base alla disposizione di cui all'articolo 38-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, il contribuente può ottenere rimborsi infrannuali quando eserciti operazioni con aliquote inferiori a quelle d'acquisto od operazioni tassativamente definite come non imponibili od esenti. Fra queste ultime non sono state considerate, per effetto di non espressa previsione legislativa, quelle effettuate in favore di soggetti danneggiati dal terremoto, che pur godono di identico beneficio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Ritengono pertanto i proponenti che anche queste ultime operazioni debbano essere ricomprese fra quelle per le quali si può chiedere ed ottenere il rimborso infrannuale, e ciò non soltanto per ovviare agli inconvenienti sopra esposti, ma anche per logica e doverosa estensione del trattamento di rimborso infrannuale a tutte le operazioni per le quali la legge prevede un trattamento agevolato.

Per le ragioni sopra esposte confidano quindi in una positiva valutazione ed in una sollecita approvazione dell'articolo unico che si propone con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le operazioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, sono equiparate, per quanto attiene all'esecuzione dei rimborsi infrannuali, a quelle di cui all'articolo 38-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.